



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 21/TFT del 28 aprile 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/TFT (2021/2022)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 26 aprile 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 118

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente F.F.); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. N. Pomponio.
Proc.006244/218 pfi21-22/PM/fm del 22.02.2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Avino Gennaro, all'epoca dei fatti presidente della società Asd Centro Storico Salerno, per la violazione dell' art.4 comma 1 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art.23 N.O.I.F., nonché dell'art.44 del Regolamento della L.N.D. e dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione 2021-2022, affidato la guida tecnica della prima squadra della propria società di appartenenza, militante nella categoria "Promozione", al sig. Vincenzo Polverino nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art.39 del Regolamento del Settore Tecnico.

Sig. Polverino Vincenzo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Asd Centro Storico Salerno, per la violazione dell' art.4 comma 1 del C.G.S., nonché dell'art.44 del Regolamento della L.N.D. e dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto lo stesso, nel corso della stagione 2021-2022, la funzione di allenatore della prima squadra della società Asd Centro Storico Salerno, militante nella categoria "Promozione", pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art.39 del Regolamento del Settore Tecnico.

La Società Asd Centro Storico Salerno, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Avino Gennaro e Polverino Vincenzo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente Avino Gennaro della società Asd Centro Storico Salerno, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il calciatore Polverino Vincenzo della società Asd Centro Storico Salerno, la sanzione mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Centro Storico € 600,00 di ammenda.

Il Tribunale lette le doglianze difensive, letti gli atti del procedimento, in assenza di dolo specifico e intenzionalità da parte del calciatore Polverino Vincenzo di sostituirsi all'allenatore Apicella e valutata la sporadicità degli interventi in sostituzione dello stesso per impossibilità. **P.Q.M.**, il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

il non luogo a procedere nei confronti dei sigg.ri: **Avino Gennaro** Presidente della società **Asd Centro Storico Salerno**, **Sig. Polverino Vincenzo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società **Asd Centro Storico Salerno**, la Società **Asd Centro Storico Salerno**.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 26.04.2022

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC. 119

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente F.F.); Dott. C. Marano; Avv. N. Pomponio.

Proc.004471/784 BIS pfi20-21PM/mf.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1) Sig. Sforza **Ciro**, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Atletico Portici** per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver proceduto all'iscrizione e consentito la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021,, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C. consentendo, provvedendo all'affiliazione della propria compagine ed al tesseramento di propri tesserati con l'Associazione "OPES", riconosciuta dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

2) La società Asd Atletico Portici, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Sforza** **Ciro** di cui sopra;

3) Sig. Majella **Bruno**, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Majella Schetter**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver proceduto all'iscrizione e consentito la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Sport and Fun", organizzato dalla "Sport and Fun" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C., provvedendo all'affiliazione della propria compagine ed al tesseramento di propri tesserati con l'Ente di Promozione Sportiva "CSEN", riconosciuto dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.; violazione dell'art.22, comma, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, benchè ritualmente convocato per l'audizione dal collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificato motivo.

4) La società Asd Majella Schetter, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Majella** **Bruno** di cui sopra;

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

1) per il Presidente sig. Sforza **Ciro** della società **Asd Atletico Portici**, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione;

2) per la società Asd Atletico Portici € 400,00 di ammenda;

3) per il Presidente sig. Majella **Bruno** della società **Asd Majella Schetter**, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione;

4) per la società Asd Majella Schetter € 400,00 di ammenda.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Osserva il Tribunale Federale Territoriale che l'atto di deferimento della Procura Federale per cui si procede, che è stato avviato a seguito della segnalazione del Settore Giovanile Scolastico della FIGC, si basa sostanzialmente sugli atti allegati e trasmessi dal settore giovanile scolastico e su

numerosi verbali di audizione dei rappresentanti legali delle società acquisiti da parte della Procura nel corso delle indagini.

Ciò posto, prima di valutare il merito delle singole posizioni delle società deferite, il Tribunale ritiene necessario in via generale e preliminare rilevare che la partecipazione delle società deferite al Torneo "Sport & Fun Young" non può assolutamente emergere e ritenersi provata dalle locandine del predetto Torneo acquisite in atti, dal momento che questi documenti riportano solamente i loghi delle società con i risultati della prima giornata senza che vengano riportate anche le denominazioni delle società partecipanti al Torneo. Va, infatti, osservato che i loghi sono delle pure e libere creazioni delle società sportive, che non hanno alcun riconoscimento ufficiale da parte della FIGC a cui sono affiliate, e che, perciò, non necessariamente devono contenere tutti quegli elementi necessari per la individuazione delle società.

Fatta questa premessa, vengono valutate le singole posizioni dei deferiti alla luce delle considerazioni enunciate sopra.

1. **Sig. Sforza Ciro** e la società **Asd Atletico Portici** in relazione a questi deferiti va osservato che in sede di audizione il sig. **Sforza Ciro**, legale rappresentante, ha ammesso la partecipazione della compagine al Torneo "Maued Sport". Considerato il comportamento collaborativo tenuto da questi deferiti, il Tribunale applica nei loro confronti l'attenuante prevista dall'art.128 CGS e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo.
2. **sig. Majella Bruno** e la società **Asd Majella Schetter** in relazione a questi deferiti, osserva il Tribunale che alla luce di quanto si è detto nella premessa generale la partecipazione di una società deferita in genere al Torneo Sport e FUN non può essere desunta dalla documentazione acquisita, ove sono rappresentati semplicemente i loghi delle società partecipanti. Il Tribunale ritiene in mancanza, di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Sport & Fun. Conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti dei deferiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

- per il Presidente sig. Sforza Ciro della società Asd Atletico Portici, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Atletico Portici € 267,00 di ammenda.

- per il Presidente sig. Majella Bruno della società Asd Majella Schetter, e per la società Asd Majella Schetter il non luogo a procedere.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 26.04.2022

F.F. PRESIDENTE
Avv. E. Russo

FASC. 119

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente F.F.); Dott. C. Marano; Avv. N. Pomponio.

Proc.004471/784 BIS pfi20-21PM/mf.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1) Sig. Caiazza Luigi, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Asd Oasi Calcio Giugliano, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver proceduto all'iscrizione e consentito la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Sport and Fun", organizzato dalla "Sport and Fun" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C., provvedendo all'affiliazione della propria compagine ed al tesseramento di propri tesserati con l'Ente di Promozione Sportiva "CSEN", riconosciuto dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

2) La società Asd Oasi Calcio Giugliano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Caiazza Luigi** di cui sopra;

3) Sig. Viscido Francesco, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Asd Francesco Viscido, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver proceduto all'iscrizione e consentito la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021,, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C. consentendo, provvedendo all'affiliazione della propria compagine ed al tesseramento di propri tesserati con l'Associazione "OPES", riconosciuta dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

4) La società Asd Francesco Viscido, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Viscido Francesco** di cui sopra;

ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

All'udienza del 26/04/2022

i DEFERITI chiedevano l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per:

- **Sig. Caiazza Luigi** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)
- **La società Asd Oasi Calcio Giugliano**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda)
- sig. **Sig. Viscido Francesco** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito)
- **la società Asd Francesco Viscido**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda).

La Procura Federale, in persona dell'avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

APPLICA

Per:

- **Sig. Caiazza Luigi** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito);- **La società Asd Oasi Calcio Giugliano**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda);
- sig. **Sig. Viscido Francesco** la sanzione di mesi QUATTRO (4) di inibizione (s.b. mesi SEI di inibizione ridotta come sopra per il rito);
- **la società Asd Francesco Viscido**, la sanzione di euro DUECENTOESSANTASETTE,00 (267,00) di ammenda (s.b. di euro 400,00 di ammenda).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 26.04.2022

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo**

Pubblicato in NAPOLI il 28 aprile 2022.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**